



# **ALLEGATO B**

## **disciplina del centro comunale per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili**

**(approvato con deliberazione 103 c.c. del 27.11.13  
ed aggiornato con deliberazione 101 c.c. del 29.09.14)**

[Art. 183, comma 1, lettera mm), del D.lgs. n.152 del 12 aprile 2006, modificato dal D.lgs. n. 205/2010, in vigore dal 25.12.10 e successive integrazioni, Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 «Modifica del decreto 8 aprile 2008, n. 31623, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani» e s.m.i. che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato]

### **Indice**

<u>Art. 1 – Finalità</u> .....	3
<u>Art. 2 – Definizioni</u> .....	3
<u>Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri</u> .....	4
<u>Art. 4 – Criteri generali per la gestione</u> .....	4
<u>Art. 5 – Controllo dell’centro di raccolta</u> .....	5
<u>Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento</u> .....	5
<u>Art. 7 – Rifiuti conferibili</u> .....	5
<u>Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili</u> .....	6
<u>Art. 9 – Pesatura dei rifiuti</u> .....	8
<u>Art. 10 – Orario di apertura</u> .....	8
<u>Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti</u> .....	8
<u>Art. 12 – Modalità del conferimento</u> .....	9
<u>Art. 13 – Altre norme di comportamento</u> .....	9
<u>Art. 14 – Cooperazione del gestore</u> .....	9
<u>Art. 15 – Danni e risarcimenti</u> .....	10
<u>Art. 16 – Controllo del Comune</u> .....	10
<u>Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti</u> .....	10
<u>Art. 18 – Divieti</u> .....	11
<u>Art. 19 – Sanzioni</u> .....	11
<u>Art. 19bis - incentivazione alla raccolta differenziata</u> .....	11
<u>Art.19 ter - ottenimento dell’incentivo</u> .....	11
<u>Art. 20 – Rinvio normativo</u> .....	12

## Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del “*Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani*” e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un’elevata protezione dell’ambiente e controlli a tale fine efficaci.

## Art. 2 – Definizioni

1. Per l’applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
  - a) **centro di raccolta**: area presidiata, attrezzata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e’ data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  - b) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell’ allegato A, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi
  - c) **rifiuti domestici**: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
  - d) **rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
  - e) **rifiuti urbani pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
  - f) **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
  - g) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
  - h) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
  - i) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
  - j) **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
  - k) **gestore**: soggetto, pubblico o privato, cui è affidata, mediante specifico contratto di congrua durata, la gestione del centro comunale di raccolta;
  - l) **responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
  - m) **rifiuti verdi o rifiuti vegetali**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
  - n) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  - o) **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,

come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

### **Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri**

1. Il Centro di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 «*Modifica del decreto 8 aprile 2008, n. 31623, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani*»
2. La realizzazione del centro di raccolta conforme alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 «*Modifica del decreto 8 aprile 2008, n. 31623, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani*» è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 4 – Criteri generali per la gestione**

1. Il gestore è tenuto a:
  - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
  - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
  - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
  - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
  - e) salvaguardare l'ambiente;
  - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e ss. mm. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
  - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 e ss.mm;
  - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'centro di raccolta;
  - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
  - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
  - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  - l) attivare, su richiesta del Comune, procedure informatizzate per la registrazione dei conferimenti di rifiuti valorizzabili ovvero di particolari tipologie di rifiuti preventivamente individuate, finalizzate all'implementazione di azioni premianti, mediante l'erogazione di premi materiali o l'attribuzione individuale di benefici economici o sgravi tributari al raggiungimento di prefissati obiettivi di conferimento;

- m) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno dell'edificio di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Controllo del centro di raccolta**

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

#### **Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento**

1. L'accesso è consentito, in via prioritaria, ai soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Bisceglie costituiti da utenze domestiche e utenze non domestiche così come definite all'art.2;
2. L'accesso è altresì consentito, in via secondaria e in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore vigente, ad altri soggetti con personalità giuridica, abilitati, in forza di specifiche deleghe o contratti d'appalto stipulati con il Comune, alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
3. I soggetti conferenti di cui al punto 1 del presente articolo devono essere iscritti nei ruoli comunali dei soggetti passivi della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia;
4. Al momento del conferimento il Gestore dovrà accertare l'identità delle utenze conferenti e, in particolare, il possesso dei requisiti previsti al punto 3 del presente articolo. Per agevolare le operazioni di identificazione il Gestore dovrà distribuire alle utenze documenti di riconoscimento di tipo cartaceo o magnetico/elettronico, come meglio precisato al successivo art.11.

#### **Art. 7 – Rifiuti conferibili**

1. Nel Centro di Raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

	<b>Descrizione</b>	<b>Codice CER</b>
1	imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2	imballaggi in plastica	15 01 02
3	imballaggi in legno	15 01 03
4	imballaggi in metallo	15 01 04
5	imballaggi in materiali misti	15 01 06
6	imballaggi in vetro	15 01 07
7	contenitori T/FC	15 01 10* 15 01 11*
8	rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9	rifiuti in vetro	20 01 02

10	frazione organica umida	20 01 08 20 03 02
11	abiti e prodotti tessili	20 01 10 20 01 11
12	solventi	20 01 13*
13	acidi	20 01 14*
14	sostanze alcaline	20 01 15*
15	prodotti fotochimici	20 01 17*
16	pesticidi	20 01 19*
17	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23* 20 01 35* 20 01 36
19	oli e grassi commestibili	20 01 25
20	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* 20 01 28
22	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23	detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24	farmaci	20 01 31* 20 01 32
25	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
26	rifiuti legnosi	20 01 37* 20 01 38
27	rifiuti plastici	20 01 39
28	rifiuti metallici	20 01 40
29	sfalci e potature	20 02 01
30	ingombranti	20 03 07
31	cartucce toner esaurite	20 03 99
32	rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	16 02 16
33	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
34	imballaggi in materiali compositi	15 01 05
35	imballaggi in materia tessile	15 01 09
36	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
37	filtri olio	16 01 07*
38	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
39	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* 16 05 05

40	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
41	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
42	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
43	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
44	terra e roccia	20 02 02
45	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03

- Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco "\*" che segue il codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
- Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
- I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori di raccolta stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al centro di raccolta.
- Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Sono, in particolare, conferibili al centro di raccolta i RAEE oggetto del ritiro "uno contro uno" da parte dei gestori degli esercizi commerciali di cui al D. Lgs. 151/2005 e s.m.i. Sono altresì conferibili, da parte delle utenze commerciali, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrino nell'ambito degli accordi di programma per la distribuzione sottoscritti tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE di cui al DM 25.09.2007 n.185 e dal DM 08.03.2010 n.65.

### **Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili**

- Al centro di raccolta possono essere conferiti rifiuti urbani nelle quantità massime stabilite dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani e, comunque, compatibili con le relative potenzialità organizzativa e capacità ricettiva. In presenza di condizioni di saturazione della capacità ricettiva del centro o di circostanze tecnico-organizzative contingenti e straordinarie che determinino condizioni di criticità gestionale, le quantità di rifiuti conferite sono accettate in base alla valutazione discrezionale ed insindacabile del gestore.
- Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono, in assenza di diversa quantificazione regolamentare sancita da provvedimenti comunali, quelli indicati nella seguente tabella:

	<b>Descrizione</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Quantità</b>
1	imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite
2	imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite
3	imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite
4	imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite

5	imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite
6	imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite
7	contenitori T/FC	15 01 10* 15 01 11*	Max 10 litri
8	rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite
9	rifiuti in vetro	20 01 02	Nessun limite
10	frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Max 10 kg
11	abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Nessun limite
12	solventi	20 01 13*	Max 5 litri
13	acidi	20 01 14*	Max 5 litri
14	sostanze alcaline	20 01 15*	Max 5 litri
15	prodotti fotochimici	20 01 17*	Max 5 litri
16	pesticidi	20 01 19*	Max 5 litri
17	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	Max 10 pezzi
18	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36	Max 5 pezzi
19	oli e grassi commestibili	20 01 25	Max 10 litri
20	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	Max 10 litri
21	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	Max 10 litri
22	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	Max 5 litri
23	detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	Max 10 litri
24	farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Max 2 kg
25	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*	Max 2 pezzi
26	rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	Nessun limite
27	rifiuti plastici	20 01 39	Nessun limite
28	rifiuti metallici	20 01 40	Nessun limite
29	sfalci e potature	20 02 01	Max 5 m <sup>3</sup>
30	ingombranti	20 03 07	Max 10 pezzi
31	cartucce toner esaurite	20 03 99	Max 10 pezzi
32	rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	16 02 16	Limite del R.C.
33	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18	Max 3 pezzi
34	imballaggi in materiali compositi	15 01 05	Nessun limite
35	imballaggi in materia tessile	15 01 09	Nessun limite
36	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03	Max 4 pezzi
37	filtri olio	16 01 07*	Max 2 pezzi
38	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	Max 5 pezzi
39	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* e 16 05 05	Max 2 pezzi
40	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di	17 01 07	Max 2 mc

	rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)		
41	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	Max 2 mc
42	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34	Max 2 pezzi
43	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41	Max 100 litri
44	terra e roccia	20 02 02	Max 5 mc
45	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	Max 10 kg

3. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

#### **Art. 9 – Pesatura dei rifiuti**

1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

#### **Art. 10 – Orario di apertura**

1. Il Centro di raccolta deve essere aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi e la domenica, salvo diverse disposizioni impartite dal Comune e compatibili con le obbligazioni contrattuali del gestore;
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Dirigente competente, sentito il gestore. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del gestore e del comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

#### **Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti**

1. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, un documento (tessera, cartellino o simili) di identificazione, recante, come minimo:
- per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
  - per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono approvate dal Comune.

2. In occasione di ciascun conferimento:
- il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore il documento di riconoscimento di cui al comma 1;
  - il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009, quantificando i rifiuti conferiti, e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono approvate dal Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore, l'altra è consegnata all'utente.



3. Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone, mezzi e rifiuti.
4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

### **Art. 12 – Modalità del conferimento**

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento o secondo provvedimenti comunali di ordine superiore.

### **Art. 13 – Altre norme di comportamento**

7. I soggetti conferenti sono tenuti a:
  - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
  - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
  - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

### **Art. 14 – Cooperazione del gestore**

1. Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del centro di raccolta;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del centro di raccolta;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
  - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
  - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
  - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
  - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.La relazione è trasmessa al Comune, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
- f) rendere possibile al Comune, su richiesta, l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

#### **Art. 15 – Danni e risarcimenti**

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

#### **Art. 16 – Controllo del Comune**

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

#### **Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti**

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta.
2. Il Comune, nel caso in cui non sia prevista diversa competenza nel contratto di servizio con il gestore, stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. I ricavi conseguiti a titolo di contributi CONAI, o a qualsiasi altro titolo, competono al Comune o alla Ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana nella misura prevista dal relativo contratto di appalto.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

## Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del centro di raccolta.
2. E' altresì vietato:
  - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
  - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
  - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento o dai provvedimenti comunali prevalenti;
  - d) asportare rifiuti depositati nel centro di raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
  - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

## Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore, e fatta salva l'eventuale azione penale, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

<b>Violazione</b>	<b>Sanzione minima</b>	<b>Sanzione massima</b>	<b>Riferimento</b>
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del centro di raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia

Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

#### **Art. 19bis Incentivazione alla Raccolta Differenziata**

1. Il Comune di Bisceglie, in collaborazione con il gestore del servizio di igiene urbana, incentiva la prassi della raccolta differenziata e l'utilizzo del Centro di raccolta comunale mediante il riconoscimento di una premialità in danaro sino a concorrenza degli importi dovuti sulla tassa rifiuti; tale agevolazione è commisurata al quantitativo di rifiuto differenziato annualmente conferito al CDR secondo le modalità e le disposizioni riportate nel presente regolamento.
2. Destinatari dell'incentivazione sono i titolari di utenze TARI domestiche e non domestiche del Comune di Bisceglie, che siano in regola con il pagamento del tributo e che conferiscano i rifiuti urbani ed assimilati in maniera differenziata presso il centro comunale di raccolta, secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

#### **Art. 19 ter – Ottenimento dell'incentivo**

1. Distinguendo fra utenza "domestica" e "non domestica", i conferimenti delle tipologie e delle quantità dei rifiuti rientranti nelle tabelle di cui agli articoli 7 e 8, saranno monitorati attraverso la pesatura e la contemporanea registrazione con sistema informatizzato. Per il conferimento suddetto e per fare in modo che la relativa registrazione sia valida ai fini dell'incentivazione, l'utente, al momento della pesatura, deve essere dotato dell'apposita tessera di cui all'art. 11. La pesatura e l'utilizzo della stazione informatica è esclusiva competenza dell'addetto presente nel CDR.
3. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sarà determinata l'entità del fondo da destinare alla premialità di cui all'articolo 19bis. A termine dell'esercizio tale fondo sarà ripartito tra tutti i conferitori in proporzione alle tipologie ed ai quantitativi conferiti, sulla base di tabelle di dettaglio elaborate dalla giunta comunale in funzione delle caratteristiche delle diverse frazioni di rifiuto e dei minori costi di smaltimento e/o dei potenziali ricavi da recupero.
4. a ciascun conferitore potrà essere erogata una premialità di importo non eccedente quello dovuto per TARI nella medesima annualità, al netto di ogni detrazione o riduzione. In caso di incapienza del fondo, le premialità saranno proporzionalmente ridotte. Al termine di ogni anno solare i punti accumulati da ogni utente saranno azzerati.
6. Non ha diritto all'incentivo chi si trova, al momento del riconoscimento dell'agevolazione, ad essere in posizione debitoria a titolo di TARSU

#### **Art. 20 – Rinvio normativo**

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani. Per le disposizioni del presente regolamento in contrasto con il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, prevalgono le previsioni del secondo.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani e alle altre norme vigenti in materia.